

TI_GERICHTE 17.2003.41 vom 4. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.41

FR: TI_GERICHTE 17.2003.41 du 4 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 17.2003.41 del 4 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Secondo l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP sia l'accusato sia la parte civile possono introdurre opposizione a un decreto d'accusa per scritto entro 15 giorni dall'intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute nel medesimo acquisiscono forza di giudicato. Quanto alle intimazioni, l'art. 7 CPP stabilisce che esse avvengono per invio raccomandato o per mezzo di usciere (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola una notificazione avviene dunque per raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, conformemente ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone Ticino la notifica si compie mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui la persona dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza, il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 120 CPC).

E. 3

In DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se non è stato possibile recapitarla – alla scadenza dei sette giorni durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. anche DTF 123 II 492 cpv. 1 lett. consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste e del 1° settembre 1967 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'ordinanza delle poste del 29 ottobre 1997 (OPA), segnatamente dal relativo art. 13 OPA. Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali del servizio postale. Mantiene perciò tutte le sue caratteristiche (DTF 127 I 31 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).

E. 4

Nella fattispecie il giudice della Pretura penale ha ricordato che il Ministero pubblico ha intimato il decreto di accusa alle parti il

E. 7

aprile 2003. Al più presto – egli ha soggiunto – l'accusata ha ricevuto l'atto perciò il giorno dopo, 8 aprile 2003, sicché il termine utile per presentare opposizione è scaduto il 23 aprile 2003. Datata 24 aprile 2003 e spedita l'indomani, l'opposizione era dunque tardiva. Tale ragionamento è viziato alla base. Come sottolinea la ricorrente, il plico raccomandato

contenente il decreto d'accusa a lei destinato è rimasto in giacenza all'ufficio postale per sette giorni, fino al 15 aprile 2003, quando è stato ritirato (si veda la distinta delle raccomandate prodotta dal Ministero pubblico). E siccome il termine per proporre opposizione è cominciato a decorrere il giorno dopo il ritiro, l'opposizione inviata il 25 aprile 2003 è manifestamente tempestiva. Ne discende che la sentenza impugnata dev'essere annullata. 5. In caso di accoglimento del ricorso gli atti vanno rinviati alla Corte del merito, "composta da altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena" (art. 296 cpv. 2 CPP). Di per sé gli atti del processo andrebbero trasmessi pertanto a un altro giudice della Pretura penale. Se appena si considera però che in concreto il primo giudice non ha nemmeno esaminato l'opposizione, ritenendola tardiva, non è il caso di chiamare un altro giudice a statuire in materia. Tanto meno ove si pensi che il medesimo giudice potrebbe essere chiamato finanche, soccorrendone le premesse, a ricommisurare la pena. 6. Gli oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 15 combinato con l'art. 9 CPP). Dato nondimeno che la ricorrente esce sconfitta su un punto meramente accessorio (rinvio degli atti al medesimo giudice anziché a un altro giudice), si può prescindere dal riscuotere la trascurabile quota di spese che andrebbe a suo carico. Visto l'esito del gravame, lo Stato rifonderà inoltre alla ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice perché statuisca sull'opposizione, previo dibattimento. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente un'indennità fr. 300.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – _____; – lic. iur. _____; – Procuratore pubblico _____; – Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona; – _____ (per sé e per la figlia _____), _____; – _____, _____. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.